



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)  
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI - PROCEDURE  
ESPROPRIATIVE E CONTENZIOSO (ILPM)**

---

*Assunto il 13/09/2021*

*Numero Registro Dipartimento: 1203*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9232 del 14/09/2021**

**OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42-BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 E SS.M.II..  
"STRADA DI BONIFICA SAVAGLI - PASSO DELLA NOCE NEL COMUNE DI MARANO  
PRINCIPATO (CS)", FOGLIO 4 PART. 256 (PER MQ 899) E FOGLIO 6 PART. 24 (PER MQ  
129). .**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore  
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
- la Delibera di G.R. 21.6.1999, n. 2661, recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e succ. modif. ed integrazioni";
- gli artt. 4, 10, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della Regione, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n.63 del 15/02/2019, con oggetto "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015*", come modificata con pari atti n.241 del 06.06.2019 e n.331 del 22.07.2019;

**VISTA** la DGR n. 241 del 06/06/2019 avente ad oggetto "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n.63 del 15.02.2019*" con la quale, tra l'altro, il Settore "*Opere pubbliche a titolarità regionale ed edilizia sanitaria*" è stato trasferito dal Dipartimento "*Presidenza*" al Dipartimento "*Infrastrutture, lavori Pubblici, Mobilità*";

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.206 del 24/05/2021, con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

**VISTO** il DPGR n. 39 del 27/05/2021, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;

**VISTO** il decreto del Dirigente Generale n. 14175 del 15/11/2019, col quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 1, "Affari Generali Giuridici Ed Economici - Procedure Espropriative e Contenzioso" del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità, alla Dott.ssa Giovanna La Terra;

### VISTI

- la Legge Regionale n. 34 del 30/12/2020 - Legge di stabilità regionale 2021 pubblicata sul Burc n. 126 del 30/12/2020;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 pubblicata sul Burc n. 126 del 30/12/2020;
- il DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023;
- il DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023;

### PREMESSO che

- con decreto del Prefetto di Cosenza n. 7801 del 20/10/1977 era stata disposta l'occupazione temporanea in via d'urgenza delle aree nel Comune di Marano Principato (CS) distinte in catasto al foglio 4 part. 216-256 e foglio 6 part. 24 allo scopo di realizzare una strada denominata "Savagli Passo della Noce" da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste – Corpo Forestale dello Stato;
- la pratica amministrativa non si è mai conclusa con un formale esproprio;
- i proprietari dei terreni occupati adivano il Giudice civile chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità della protratta occupazione, nonché il risarcimento del danno (procedimento n. 4034/2009 r.g. Tribunale di Catanzaro); in tale fase, il Dipartimento Agricoltura, interpellato dall'Avvocatura, ha trasmesso la documentazione in suo possesso ed emesso il parere sulla costituzione in giudizio; il tribunale ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo;

- a seguito della riassunzione della causa davanti al Giudice amministrativo, l'Avvocatura regionale ha trasmesso sia al Dipartimento Agricoltura che al Settore Forestazione del Dipartimento Presidenza la richiesta di deduzioni, ma entrambi gli uffici hanno reciprocamente declinato la loro competenza;
- Il T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, Sezione II, con Sentenza n. 1912 pubblicata il 14/11/2018, sul ricorso n.r.g. 746/2018, proposto da Carla Bilotto ed altri, ha condannato la Regione Calabria, sul presupposto che i fondi occupati illegittimamente dal Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato dipartimentale delle foreste di Cosenza per la realizzazione del 1° lotto della strada di bonifica montana ultimata nel 1979, erano stati trasferiti alla Regione Calabria, subentrata allo Stato nell'esercizio delle competenze di cui al D.P.R. n. 11/1972 recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";
- Il T.A.R. per la Calabria, richiamando le Sentenze della Corte Costituzionale n. 293/2010 e del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5844/2011, per le quali la realizzazione dell'opera non rappresenta un impedimento alla possibilità di restituire l'area illegittimamente appresa, ha imposto di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'eventuale acquisizione, adottando all'esito di essa, un provvedimento col quale, tali fondi, in tutto o in parte siano:
  - a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile (contro la corresponsione degli indennizzi previsti dall'art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni);
  - b) restituiti in tutto o in parte ai legittimi proprietari entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione, liquidando ai ricorrenti, a titolo risarcitorio, una somma pari al cinque per cento annuo sul valore del bene occupato, per tutto il periodo di occupazione senza titolo, con decorrenza dal termine finale per l'espropriazione (come previsto dal comma 3 dell'art. 42-bis T.U.Es.);
- la sopra citata sentenza è stata notificata all'Avvocatura regionale la quale provvedeva ad inoltrarla sia al Dipartimento Agricoltura che al Settore Forestazione del Dipartimento Presidenza, entrambi i Dipartimenti hanno declinato la loro competenza amministrativa in favore dell'altro;
- con nota prot. 53206/Siar del 08/02/2019, l'Avvocatura ha chiesto al Dipartimento Segretariato generale di adottare le opportune iniziative al fine di risolvere il conflitto di competenza, compresa la procedura prevista dall'art. 11 della L.R. n. 7/1996;
- con nota prot. 110094 del 15/03/2019 il Segretariato Generale ha comunicato che il Comitato di Direzione, nella seduta dell'11 marzo 2019 ha individuato, in considerazione dell'attività da svolgere e delle specifiche competenze richieste, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, Settore AA.GG., procedure espropriative e contenzioso, per la trattazione del procedimento e l'adozione dei provvedimenti necessari;
  - per come determinato nella sentenza del TAR il Settore AA.GG., procedure espropriative e contenzioso del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, al fine di valutare l'attualità dell'interesse pubblico dei terreni espropriati ha indetto "Conferenza di Servizi" istruttoria ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. in data 17/07/2019;
  - in detta Conferenza dei Servizi, il Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio della Regione Calabria, Dott. Palmisani, ha precisato "che la strada oggetto della procedura oblatoria non può essere comunque acquisita al patrimonio regionale non avendo l'Ente né la competenza, né l'interesse a detenere l'arteria in questione. Si precisa inoltre che, l'arteria per la sua natura, dovrebbe rientrare naturalmente nel patrimonio del comune di Marano Principato";
  - nella stessa Conferenza dei Servizi, il Comune di Marano Principato, con nota n. 5232 del 15/07/2019, ha rinnovato, per quanto di competenza comunale, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico relativa alla realizzazione della strada di bonifica Savagli Passo della Noce, chiedendo alla Regione Calabria, subentrata allo Stato nell'esercizio delle

competenze di cui al D.P.R. N. 11/1972, di rinnovare, nella Conferenza dei servizi la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico dell'opera;

- con nota prot. 275689 del 31/08/2020, indirizzata all'Assessore alle Infrastrutture e alla Direzione Generale, il Settore AA.GG., procedure espropriative e contenzioso del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, ha evidenziato che al fine dell'attuazione di quanto previsto nella Sentenza del TAR n. 1912/2018, si rendeva necessario il coinvolgimento in fase valutativa dell'organo politico regionale, in virtù di quanto dichiarato a verbale in Conferenza dei Servizi, dal Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio della Regione Calabria, Dott. Palmisani circa l'acquisizione al patrimonio regionale del tratto di strada;

- in data 04/02/2021 si è tenuto incontro presso la Cittadella regionale tra Direttore Generale Ing. Domenico Pallaria, il Dirigente del Settore 1, Dott.ssa Giovanna La Terra del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e l'ing. Francesco Baratta, delegato quale rappresentante del Comune di Marano Principato, per discutere nel merito dell'utilizzo della strada; il delegato comunale esprimeva la disponibilità ad acquisire al patrimonio comunale il tratto di strada oggetto di Sentenza del TAR n. 1912/2018, precisando che tutti gli oneri per tale acquisizione permanevano a carico della Regione Calabria;

- il TAR per la Calabria con sentenza 452/2021 pubblicata il 02/03/2021, per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Catanzaro n. 1912/2018, ha ordinato al Comune di Marano Principato, quale attuale utilizzatore del bene, l'effettuazione della valutazione preordinata all'assunzione dell'art. 42 bis d.p.r. 327/2001 oppure alla restituzione dei terreni;

- il Comune di Marano Principato, al fine di adempiere a quanto disposto dal TAR per la Calabria con sentenza 452/2021, ha approvato delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N.03 del 06/04/2021 avente per oggetto: *“valutazione preordinata all'acquisizione al patrimonio indisponibile di bene immobile utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico in ottemperanza alla sentenza T.A.R. Calabria n. 452/2021”*;

## **CONSIDERATO che**

- l'art. 42-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di dichiarazione di pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., prevede, per l'acquisizione non retroattiva, la corresponsione di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, da determinarsi in misura corrispondente al valore del bene; di un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale e, a titolo risarcitorio, per il periodo di occupazione senza titolo, l'interesse del 5% annuo sul valore venale dei beni;

- che lo stesso articolo al comma 8, statuisce che *“le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”*;

- con decreto n. 4032 del 19/04/2021 e decreto di correzione errori materiali n. 5119 del 17/05/2021, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio, fra l'altro, della somma occorrente per l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dei beni distinti al foglio n. 4 part. 256 (mq 899) e foglio 6 part. 24 (mq 129), del comune di Marano Principato (CS) e per il relativo versamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;

- con la suddetta relazione di stima del 12/04/2021, si provvede, altresì, ad effettuare il calcolo degli indennizzi previsti dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale come segue:

- €. 6.196,69 quale valore venale dei beni;

- €. 619,67 a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale;

- €13.521,52 a titolo risarcitorio, per il periodo di occupazione senza titolo, calcolati alla data del 20/10/1977 al 31/05/2021, in ragione della impossibilità di fissare con certezza i tempi necessari per definire l'intera procedura di adozione dell'atto di acquisizione sanante, per un importo complessivo pari ad **€ 20.337,88**;
- la Sentenza di ottemperanza n. 452/2021 del TAR per la Calabria ha disposto il termine di giorni 90 per l'esecuzione del giudicato dalla notificazione della sentenza e quindi entro il 31 maggio 2021 e che fissa in euro 10,00, la penalità dovuta dalla Regione Calabria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, che saranno determinati e liquidati con successivi decreti al fine di determinare esattamente la data di registrazione del presente decreto;
- la part. 256 del foglio 4 e la part. 24 del foglio 6 del Comune di Marano Principato sono intestate catastalmente a Bilotto Angela, Bilotto Angela, Bilotto Anna, Bilotto Arduino, Bilotto Carla, Bilotto Filiberto, tutti per la proprietà di 1/6, giuste visure catastali n. T92756 e n. T922075 del 31/08/2021;
- il Decreto di riconoscimento del debito n. 4032 del 19/04/2021 e il decreto di correzione errori materiali n. 5119 del 17/05/2021, sono stati inoltrati al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per la trasmissione al "Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria" per il prescritto parere di competenza;
- è stato trasmesso a questo Dipartimento il verbale n. 29 del 27/05/2021, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
- in data 31/05/2021, questo Dipartimento, ha trasmesso alla Giunta Regionale la proposta di Delibera per oggetto "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (Decreti n. 4032 del 19/04/2021 e n. 5119 del 17/05/2021)" ai fini del riconoscimento della legittimità ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2001;
- con D.G.R. n. 333 del 28/07/2021, avente per oggetto "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (Decreti n. 4032 del 19/04/2021 e n. 5119 del 17/05/2021), con la quale viene riconosciuto la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria n. 1912/2018 e successiva sentenza n. 452/2021;
- con D.G.R. n. 354 del 11/08/2021 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) comma 1, dell'art. 73 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. – (Decreti nn. 4032/2021 e 5119/2021 del dip. Infrastrutture, Lavori Pubblici e n. 7929/2021 del dip. Tutela della Salute, servizi sociali e socio-assistenziali) (IV^ Provvedimento), con la quale si è proceduto ad apportare allo stato di previsione della spesa di Bilancio di previsione e al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023;
- con la sopraddetta D.G.R. n. 354 del 11/08/2021 è stata apportata la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 relativamente al debito riconosciuto con i Decreti n. 4032 del 19/04/2021 e n. 5119 del 17/05/2021, con imputazione della somma sui seguenti capitoli:
  - a) U9011101001 "*Spese per il pagamento di debiti fuori bilancio – oneri da contenzioso (art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 118/2011) risorse autonome, per € 3.500,00;*
  - a) U9090401102 "*Spese per il pagamento di debiti fuori bilancio – imposta di registro (art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 118/2011) risorse autonome, per € 1.100,00;*
  - b) U9090600701 "*Spese per il pagamento di debiti fuori bilancio – spese per indennizzi (art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 118/2011) risorse autonome, per € 20.337,88.*

## VISTO

- il decreto n. 8656 del 23/08/2021 col quale si è provveduto all'impegno della spesa sui capitoli di bilancio: n. U9011101001, per la somma di € 3.500,00; n. U9090401102 per la somma di € 1.100,00 e n. U9090600701 per la somma di € 20.337,88;
- il comma 4 dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., col quale si dispone che col provvedimento di acquisizione deve essere liquidato l'indennizzo e disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni e che l'atto deve essere notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto la condizione sospensiva del pagamento o del deposito dell'indennizzo ed è

soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente;

**VISTA** la Sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2015, che definisce il procedimento di cui all'art. 42bis del T.U. sulle espropriazioni, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza *uno actu* lo svolgimento dell'intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma;

#### **CONSIDERATO inoltre che**

- l'acquisizione di cui al presente atto non soggiace al divieto di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111, in forza di quanto disposto dall'art. 10-bis, rubricato "Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", della Legge n. 64/2013, secondo il quale tale limite non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 327/2001;
- a termini di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro - TUR), i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, sono soggetti a registrazione in termine fisso;
- a termini di quanto disposto dall'art. 57, comma 8, del citato D.P.R. n. 131/1986, negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante, prevedendo l'esenzione solo nel caso in cui l'espropriante o acquirente sia lo Stato;
- l'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, prevede per la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere (...), i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, l'aliquota del 9%, l'aliquota del 15%, qualora il trasferimento riguardi terreni agricoli e relative pertinenze in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
- al fine della individuazione dell'imposta di registro, l'aliquota da applicare alla tassazione del presente atto è pari al 9%, poiché i beni oggetto dell'acquisizione, come certificato dal Comune di Marano Principato (CS), con C.D.U., prot. n. 2792 del 07/04/2021, non sono classificati come terreni agricoli e relative pertinenze in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
- per quanto riguarda l'imposta ipotecaria e catastale, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – n. 2/E del 21/02/2014, precisa, al punto 1.4 "Norme abrogate per effetto della riformulazione dell'articolo 1", per la seguente tipologia di trasferimenti: Immobili ceduti nei confronti dello Stato o di enti pubblici territoriali, che, nei trasferimenti a favore degli Enti pubblici territoriali, soggetti a imposta di proporzionale di registro di cui all'art. 1 della Tariffa, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate della misura fissa di €. 50,00 ciascuna;
- a termini delle disposizioni sopra richiamate, l'importo minimo di € 1.000,00 quale somma necessaria per provvedere alla registrazione del presente provvedimento di acquisizione ex art. 42bis del T.U. sulle espropriazioni, in quanto applicando l'aliquota del 9% per il terreno non agricolo sul valore venale del bene (€ 6.196,69) l'importo risulta di € 557,70, € 18,59 applicando l'aliquota del 3% sul valore a titolo di indennizzo (€ 619,67) ed € 405,65 applicando l'aliquota del 3%, sul valore a titolo di risarcimento (€ 13.521,52) per un importo complessivo di € 981,94;
- l'importo dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, trattandosi di un'unica ditta catastale, risultando le particelle interessate, catastalmente intestate alla ditta Bilotto Angela, Bilotto Angela, Bilotto Anna, Bilotto Arduino, Bilotto Carla, Bilotto Filiberto, tutti per la proprietà di 1/6, ammonta ad €.100,00 (€ 50,00 per imposta ipotecaria + € 50,00 per imposta catastale);

**VALUTATI** gli interessi in conflitto e ritenuto che non sussistono ragionevoli alternative all'adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni, attesa l'attuale destinazione dei beni in discorso e la conseguente impossibilità di provvedere al ripristino dello stato di fatto preesistente all'occupazione e alla restituzione ai legittimi

proprietari, che comporterebbe costi eccessivamente elevati determinati dalle opere di demolizione degli interventi di trasformazione eseguiti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste – Corpo Forestale dello Stato e considerato, inoltre, che i contrapposti interessi possono essere essenzialmente riconducibili ad aspetti economici;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento, allo stato, comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, dovendosi procedere con atti successivi al pagamento o al deposito degli indennizzi;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative,

## **D E C R E T A**

La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

- Di rinnovare, per i motivi di cui in premessa, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione del diritto di proprietà dei beni distinti in catasto del comune di Marano Principato (CS) al Foglio di mappa n. 4, part. n. 256 per mq 899 e foglio 6 part. 24 per mq 129, per come riportato nella planimetria allegata.
- Di disporre l'acquisizione coattiva sanante, non retroattiva, in favore della Regione Calabria, con sede presso la Cittadella regionale, loc. Germaneto – Catanzaro, C.F. 02205340793, dei seguenti immobili, riportati nella planimetria allegata e siti nel comune di Marano Principato (CS):
  - Catasto Terreni - Foglio di mappa n. 4, part. 256, per mq 899 come da planimetria allegata, intestata catastalmente a: Bilotto Angela, Bilotto Angela, Bilotto Anna, Bilotto Arduino, Bilotto Carla, Bilotto Filiberto, tutti per 1/6 di proprietà;
  - Catasto Terreni - Foglio di mappa n. 6, part. n. 24, per mq 129 come da planimetria allegata, intestato a: Bilotto Angela, Bilotto Angela, Bilotto Anna, Bilotto Arduino, Bilotto Carla, Bilotto Filiberto, tutti per 1/6 di proprietà.
- Detti beni, pertanto, sono trasferiti in proprietà in capo alla Regione Calabria, con sede presso la Cittadella regionale, loc. Germaneto – Catanzaro, C.F. 00783280795, ad ogni effetto di legge ai sensi del disposto dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
- Di disporre la notificazione del presente provvedimento alla ditta catastale e ai loro eventuali eredi.
- Di determinare, come esposto in premessa, gli indennizzi previsti dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei beni nel comune di Marano Principato (CS), distinti in Catasto al Foglio n. 4 part. n. 256 per mq 899 e Foglio n. 6 part. 24 per mq 129 come da planimetria allegata, a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e, a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo, nella somma complessiva di **€. 20.337,88**.
- Nel caso di accettazione degli indennizzi determinati col presente decreto, di disporre, con separato atto, la corresponsione della somma di **€. 20.337,88** oltre alla penale prevista dalla sentenza del TAR 452/2021, agli aventi diritto, ovvero, in mancanza di accettazione, di disporre, con separato atto, il deposito di tale somma presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro.
- Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è sotto la condizione sospensiva di cui al comma 4 dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
- Di dare atto, che l'aliquota di imposta da applicare per la registrazione del presente atto, è pari al 9%, poiché i beni oggetto della presente acquisizione, come certificato dal Comune di Marano Principato, con C.D.U. prot. n. 2792 del 07/04/2021, non sono classificati come terreni agricoli.

- Di dare atto che la somma occorrente per la registrazione del presente decreto, è pari ad € 1.100,00 (€ 1.000,00 imposta di registro, oltre € 50,00 per imposta ipotecaria ed € 50,00 per imposta catastale).
- Di dare atto che alla spesa complessiva derivante dall'assunzione del presente atto, come esposto in premessa, si farà fronte con le somme impegnate sui capitoli di bilancio U9011101001 impegno 7406/2021; U9090401102 impegno 7407/2021 e U9090600701 impegno 7408/2021.
- Di disporre la trasmissione del presente atto al Settore "Gestione e valorizzazione patrimonio immobiliare" del Dipartimento regionale Bilancio, Finanze e Patrimonio, per gli adempimenti di competenza.
- Il presente atto sarà registrato, trascritto e volturato presso i competenti uffici.
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti della Calabria entro termine di cui al comma 7 dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 (sessanta) giorni.**

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**CORDIALE GUERINO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**LA TERRA GIOVANNA**

(con firma digitale)